

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1260}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, ANSELMI TINA, PISICCHIO, BIANCHI
FORTUNATO, BERLOFFA, BELCI, NUCCI, MARTINI MARIA
ELETTA**

Presentata il 6 dicembre 1972

Norme integrative della legge 26 maggio 1966, n. 372, relativa al riscatto dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza statale e norme relative alla valutazione dei servizi stessi anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 26 maggio 1966, n. 372, consente ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati « alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato ».

Il riscatto avviene previo pagamento, da parte del dipendente statale, di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'atto della domanda, per quanti sono gli anni di servizio che vengono riscattati.

La norma, che si inquadra nel principio della costituzione di un trattamento di quiescenza proporzionale all'attività complessivamente prestata nel campo del pubblico impiego, concede ai dipendenti statali una facoltà spesso volte di difficile esercizio in quanto particolarmente onerosa.

Se si considera, tuttavia, che i periodi di servizio prestati dal dipendente statale presso

altri enti di diritto pubblico risultano generalmente coperti da forme previdenziali pensionistiche, la finalità della disposizione introdotta con la legge n. 372, soprarichiamata, potrebbe esplicare per intero il suo effetto in favore dei dipendenti dello Stato interessati, con la introduzione di una norma che consente il trasferimento allo Stato, su domanda, dell'importo dei contributi versati presso le predette forme previdenziali, nei periodi riscattati, fino a concorrenza del contributo di riscatto.

La finalità anzidetta viene raggiunta con le disposizioni contenute nell'articolo 1 della proposta di legge.

Con l'articolo 2 si introduce la facoltà per i dipendenti dello Stato che hanno riscattato, sulla base delle disposizioni di cui sopra è cenno, i periodi di servizio prestato presso altri enti pubblici, di chiedere la valutazione dei periodi stessi anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, previo pagamento di un contributo da determinarsi con

i criteri previsti per il riscatto dei periodi di studio universitario ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

La norma completa il quadro della tutela previdenziale dei dipendenti dello Stato che

hanno svolto, prima della immissione nei ruoli statali, una attività lavorativa presso altri enti pubblici, ricavandone un arricchimento di preparazione del quale lo Stato stesso si avvantaggia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti dell'Amministrazione dello Stato che, in applicazione della legge 26 maggio 1966, n. 372, esercitano la facoltà di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di servizio prestati presso le assemblee legislative e le pubbliche amministrazioni indicate nella stessa legge, possono richiedere il trasferimento allo Stato, fino a concorrenza dell'importo del contributo di riscatto, dei contributi base ed integrativi versati a copertura del periodo riscattati, presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o presso altre gestioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale anzidetta o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

I contributi saranno trasferiti mediante versamenti da parte delle gestioni di provenienza dei contributi, determinati secondo le aliquote vigenti nelle gestioni medesime per ciascun periodo, maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data di versamento dei contributi stessi a quella di trasferimento.

ART. 2.

A favore dei dipendenti dell'Amministrazione dello Stato che esercitano la facoltà di riscatto prevista dalla legge 26 maggio 1966, n. 372, è data facoltà di chiedere la valutazione agli effetti dell'indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, dei periodi di servizio prestati presso le assemblee legislative e le pubbliche Amministrazioni indicate nell'articolo unico della legge 26 maggio 1966, n. 372, e per i quali è stato richiesto il riscatto.

La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi con i criteri previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.